

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato **Concedente**), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dalla Dr.ssa Monica Penserini, nata a il, in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 208434 del 29/08/2023, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 33 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,

concede in uso

a CELLNEX ITALIA S.P.A., società con unico socio soggetta all'attività di Direzione coordinamento di Cellnex Telecom SA, con sede legale in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 43, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (€ unmilione/00) i.v., codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, iscritta al n. 13264231005 del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma e al R.E.A. n. 1433946, in persona del procuratore speciale domiciliata per la carica presso la sede della società, munita dei necessari poteri in forza di procura speciale,

di seguito indicata come “Ditta Concessionaria” o “Cellnex Italia”.

premesse che

- In data 15/12/2015 il Comune di Reggio Emilia ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A un contratto di concessione registrato all’Agenzia dell’Entrate di Reggio Emilia il 19/01/2015, al numero 273 serie 3, avente ad oggetto un’area presso la torre faro nord dello Stadio Mirabello con spazi attigui, di superficie di 25 mq circa comprensivo dell’area appalti a terra e area percorso cavi, sita in via Matteotti/angolo viale Olimpia (Reggio Emilia), rappresentata in mappa catastale dello stesso Comune quale porzione del mappale 100 al Foglio 155;
- WIND Telecomunicazioni S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016 per effetto della fusione è stata incorporata nella società H3G S.p.A., assumendo a decorrere da pari data la denominazione Wind Tre S.p.A.”;
- Wind Tre S.p.A., a seguito di trasferimento di ramo d’azienda, ha conferito, con atto a rogito (Rep. 9049 – Racc. 4853), alla società CK Hutchison Networks Italia S.p.A. con efficacia dal 31.12.2019, l’infrastruttura di rete di telecomunicazione realizzata sulla porzione di immobile oggetto del presente atto;
- pertanto con effetto dal 31.12.2019, CK Hutchison Networks Italia S.p.A. è subentrata in luogo di Wind Tre S.p.A., ai sensi dell’art. 2558 c.c., nel Contratto di locazione relativo alla porzione di immobile oggetto del presente atto, assumendo – tra l’altro – tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso;

- che, giusta atto di fusione per incorporazione sottoscritto in data 23 marzo 2022,....., con effetti a decorrere dal 1° aprile 2022, la Società incorporante Cellnex Italia S.p.A. è subentrata alla società incorporata CK Hutchison Networks Italia S.p.A. senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla Società incorporata compreso il Contratto di locazione relativo alla porzione di immobile oggetto del presente atto, assumendo – tra l’altro – tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti;

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto

L'immobile di seguito descritto ai seguenti patti e condizioni:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Area presso la torre faro nord dello Stadio Mirabello con spazi attigui, di superficie di 25 mq circa comprensivo dell'area apparati a terra e area percorso cavi, sita in via Matteotti/angolo viale Olimpia (Reggio Emilia), rappresentata in mappa catastale dello stesso Comune quale porzione del mappale 100 al Foglio 155, meglio individuata sulle planimetrie parte integranti del presente atto allegate con lettere “A”, al fine di alloggiare una Stazione Radio Base per telecomunicazioni, posizionata su palo unico in condivisione con altri gestori (**Codice sito RE009**).

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 01/12/2023 con scadenza al 30/11/2032.

È escluso il rinnovo tacito alla scadenza, pertanto l'eventuale prosecuzione del rapporto avverrà esclusivamente tramite stipula di

nuovo contratto, previa richiesta in forma scritta da parte del concessionario, con modalità e condizioni che saranno applicate nel rispetto del pertinente Regolamento Comunale.

2. Alla Ditta Concessionaria è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato, in qualsiasi momento, esercitabile con preavviso di 3 (tre) mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.
3. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse di preminente interesse pubblico e/o per gravi comprovati motivi, il Comune potrà chiedere alla Concessionaria lo spostamento dell'impianto sottoponendo alla medesima una o più aree alternative equipollenti alla porzione concessa per caratteristiche, dimensioni e ubicazione geografica al fine di consentire alla Concessionaria di verificare la fattibilità dello spostamento e concordemente determinare una collocazione alternativa delle infrastrutture su area ritenuta tecnicamente idonea rispetto alle esigenze di qualità e copertura della rete pubblica di telefonia al fine di garantire la continuità e qualità del servizio di telecomunicazioni.
4. Nel caso in cui gli impianti installati non risultino conformi a quanto autorizzato, a seguito di accertamenti effettuati a cura degli organi competenti preposti ad attività di vigilanza e controllo in materia, anche a seguito di sopravvenute modifiche normative, la Ditta Concessionaria si obbliga, qualora sia dovuto per legge, ad eseguire gli interventi necessari per riportare gli impianti alla dovuta condizione di conformità normativa nel più breve tempo possibile, comunque entro i tempi comunicati dagli

Enti preposti al controllo.

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione sarà Euro di 800,00 annui, come previsto dal D.L. 77/2021 (art. 40 comma 5 ter) che ha modificato la Legge 160/2019 mediante inserimento all'art.1 del comma 831-bis, da pagarsi in unica soluzione su richiesta del Comune. Il Concedente invierà con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del pagamento un Avviso di pagamento conforme a PagoPA, che il Concessionario si impegna a corrispondere secondo le modalità previste dalla legge in vigore. Essendo determinato in ragione dell'anno solare, la prima rata del canone sarà di Euro 66,67 (Euro sessantasei/67) per il periodo residuale dal 01/12/2023 al 31/12/2023.
2. Resta inteso che l'importo del predetto canone verrà automaticamente adeguato alle future eventuali modifiche normative e/o legislative, nei modi e termini che fossero previsti, compresi gli aggiornamenti periodici, senza obbligo di apportare alcuna modifica formale alla presente scrittura. Al verificarsi di tale ipotesi, il Concedente provvederà mediante lettera PEC ad informare tempestivamente la Ditta Concessionaria.
3. A decorrere dal secondo anno, il canone sarà poi aggiornato annualmente al 100% delle variazioni positive accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente senza obbligo di preventiva richiesta scritta da parte della Concedente. Il Concedente dichiara di operare fuori campo IVA,

per cui il canone deve intendersi escluso dalla applicazione di tale imposta.

4. Per l'occupazione pregressa nel periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023, intercorsa dalla scadenza della cessata concessione, sarà richiesto un indennizzo di Euro 66,67 (Euro sessantasei/67) da corrispondere come indicato al comma 1.
5. Le Parti espressamente convengono che il Comune non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Ditta Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di legge.
6. È espressamente vietato, ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.

ART. 4 - USO DELL'IMMOBILE

1. L'area oggetto della presente concessione sarà adibita dalla Ditta Concessionaria alla installazione/mantenimento di una Stazione Radio Base per telecomunicazioni, comprensiva di strutture, antenne e apparati, il tutto finalizzato alla gestione del pubblico servizio di telecomunicazioni.
2. La Ditta Concessionaria è autorizzata a posizionare/mantenere sul perimetro dell'area oggetto della presente concessione una recinzione metallica con relativo cancello chiuso con lucchetto o altro meccanismo di chiusura, è inoltre autorizzata ad eseguire tutte le opere di protezione agli impianti tecnici che riterranno opportune (es. sistemi d'allarme, ecc.), il tutto a propria cura e spese per l'intera durata della concessione.

3. Il Comune concedente non è responsabile della custodia dell'area oggetto del presente contratto e degli impianti installati, pertanto la Ditta Concessionaria lo esonera espressamente da ogni tipo di coinvolgimento per danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli da fatti dolosi o colposi causati da proprio personale, da personale di sorveglianza o da terzi e ugualmente per furti con o senza scasso, incendi, atti vandalici o quant'altro che non derivino da colpa o dolo del Comune stesso.
4. La Ditta Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere e mantenere idonea l'area oggetto della presente scrittura allo scopo per cui viene concessa; a tal fine dichiara che gli impianti saranno realizzati e verranno mantenuti in piena conformità a tutte le vigenti normative in materia, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica.
5. La presente scrittura costituisce rinnovo di un precedente periodo di concessione, durante il quale la Ditta Concessionaria aveva provveduto al posizionamento di tutti gli impianti con relativi allacciamenti su preesistente area libera di proprietà comunale.
6. La Ditta Concessionaria dichiara di essere a conoscenza che l'area è assegnata in condivisione con altri Soggetti gestori diversi, i quali dovranno autonomamente accordarsi per regolare i rapporti di utilizzo del sito e le rispettive installazioni durante l'intero periodo contrattuale, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni complessivamente assunti nei confronti del Comune, riportati nei commi seguenti.
7. La Ditta concessionaria si impegna a consentire ad altri Soggetti Gestori, preventivamente autorizzati dal Comune, ad installare nuovi impianti

sulla stessa struttura/palo esistente in sito, qualora non sussistano impedimenti tecnici.

ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
ONERI ACCESSORI

1. La Ditta Concessionaria si impegna fin da ora e per tutta la durata del contratto, ad eseguire a proprie spese la regolare e continua manutenzione dell'area oggetto del presente contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi rimborso, indennità, interesse per le spese manutentive sostenute e per interventi di innovazione o miglioria eseguiti a qualsiasi titolo sull'area oggetto di concessione.
2. Il Comune garantisce alla Ditta Concessionaria e a società terze dalla stessa incaricate l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni all'immobile concesso. La Ditta Concessionaria e società terze dalla stessa incaricate avranno libero accesso e potranno effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico). Resta comunque intesa la piena ed esclusiva responsabilità di Cellnex Italia S.p.A. nei confronti del Comune.
3. Considerato il posizionamento della stazione radio base, la Ditta Concessionaria dovrà segnalare preventivamente ai competenti uffici comunali l'esecuzione di interventi manutentivi di carattere

straordinario che assumessero rilevanza ai fini della pubblica sicurezza (cantieramenti, limitazioni alla viabilità, ecc.).

4. La Ditta Concessionaria si impegna a realizzare e mantenere allacciamenti autonomi (energie elettrica e quant'altro) necessari per il funzionamento delle stazioni radio, assumendosi ogni onere al riguardo. Il Comune autorizza altresì il passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà comunale, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne, senza che il Comune possa pretendere il pagamento di ulteriori somme. Il tracciato di passaggio dei cavi d'alimentazione sull'area comunale deve essere evidenziato nel progetto di posa dell'impianto di telefonia e concordato coi competenti servizi comunali prima di dare corso ai lavori.
5. Alla conclusione del rapporto contrattuale, la Ditta conferma l'impegno ad eseguire, su semplice richiesta del Comune, la completa rimozione di ogni installazione eseguita, con ripristino dell'area concessa nella sua preesistente condizione.
6. La Ditta Concessionaria dichiara di conoscere il sito che è oggetto della presente scrittura e di ritenerlo idoneo all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarlo, al cessare del contratto, con le modalità di seguito indicate. Alla scadenza della concessione, che sia naturale o anticipata, ed entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della concessione, ove questa non venga rinnovata, la Ditta Concessionaria s'impegna a corrispondere il canone di concessione fino a quando non avrà eseguito i lavori di

rimessa in pristino, e riconsegnata l'area al Comune. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle Parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La presente concessione amministrativa si intende rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, ovvero per autorizzare l'accesso e la posa di impianti e/o condutture nell'immobile di proprietà comunale in argomento, con espresso obbligo per la Ditta Concessionaria di osservare nel contempo tutte le disposizioni di legge ed i soli regolamenti ad oggi vigenti che possono riguardare la stazione radio base in oggetto.
2. La Ditta Concessionaria è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività connessa alla destinazione pattuita, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti all'esercizio, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi onere e/o richiesta di risarcimento per fatti, omissioni e inconvenienti di qualsiasi natura, connessi con l'attività della medesima, comunque non imputabili a dolo e colpa del Comune stesso.
3. Nel caso di future modifiche al pertinente Regolamento Comunale, resta intesa la possibilità di adeguare automaticamente i contenuti della presente scrittura, purché ciò avvenga senza alcun aggravio di oneri e costi a carico del concessionario, per l'intero periodo contrattuale.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. La sub-concessione del bene immobile oggetto della presente scrittura è espressamente vietata, se non previa autorizzazione scritta del Comune.
2. Il Comune in deroga (parziale) a quanto riportato nel comma precedente, autorizza la stessa Cellnex ad ospitare in sito la Società WindTre S.p.A. Resta intesa la piena ed esclusiva responsabilità di Cellnex Italia S.p.A. per quanto attiene al rispetto dei patti sottoscritti col Comune, compreso il rispetto della data di scadenza della concessione e delle modalità di rilascio dell'immobile.
3. La Ditta Concessionaria è autorizzata a cedere la presente scrittura, purché ciò avvenga a favore di altro soggetto giuridico appartenente e/o partecipato dello stesso Gruppo Societario, in caso contrario dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
4. Al verificarsi della cessione di contratto ammessa al comma 3, il Soggetto concessionario cedente (titolare della concessione) dovrà provvedere alla regolarizzazione fiscale, inoltre dovrà fornire al Comune la puntuale e documentata comunicazione, necessaria per consentire l'adozione degli atti di voltura in favore del Soggetto subentrante.
5. La Ditta Concessionaria potrà tuttavia avvalersi della collaborazione di altri enti o società per lo svolgimento della loro attività, nel rispetto della destinazione pattuita, ferma restando in tal caso la diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti del Comune.

ART. 8 - SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI

1. Il Concessionario dovrà consentire, previo preavviso e solamente in presenza del proprio personale, l'accesso all'area ed all'impianto realizzato, tramite il personale del Comune o altri soggetti

incaricati ove lo stesso ne abbia motivata ragione e nel rispetto della normativa e procedure di sicurezza imposte dal D.Lgs. 81/08.

ART. 9 - PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI

1. La Ditta Concessionaria è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Comune e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi, a qualsiasi titolo, all'attività aziendale svolta.
2. La Ditta Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.

A tal riguardo la Ditta Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Concessione.

3. Ad integrazione di quanto sopra, la Ditta Concessionaria dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice un'idonea polizza del tipo "All Risk" a garanzia dei beni di proprietà. Detta polizza comprende le clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio Locativo".
4. La Ditta Concessionaria si impegna a mantenere attive, per l'intera durata del presente Contratto di concessione, le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

ART. 10 - FIDEIUSSIONE BANCARIA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta Concessionaria si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore del Comune di importo pari a Euro 2.000,00 da mantenere integra fino all'avvenuta riconsegna dell'area concessa. Lo svincolo della fideiussione avverrà alla scadenza della concessione, previo sopralluogo in contraddittorio per la verifica del ripristino dell'area nello stato originario al momento della consegna e l'accertamento dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione.
2. Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni e/o mancata esecuzione delle dovute opere di ripristino prima della riconsegna dell'area, che per l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo d'uso pattuito per un periodo superiore ad un anno.
3. La fideiussione dovrà contenere la clausola di "riscossione a prima richiesta", tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Dovrà altresì contenere la rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all'art. 1944 e seguenti del c.c., con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto. Il Concessionario è tenuto ad integrare la fideiussione di cui il Concedente abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento.

ART. 11 - RISERVATEZZA

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione o della Ditta Concessionaria.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e ne rispondono per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, le Parti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che saranno tenute a risarcire, l'uno nei confronti dell'altra, tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dalla Ditta Concessionaria in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

7. La Ditta Concessionaria non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di registrazione della presente scrittura saranno divise al 50% fra le parti, le rimanenti spese (marche da bollo, ecc.) sono invece a carico della Ditta Concessionaria. Il Comune provvederà alla registrazione della scrittura e al pagamento (in unica soluzione) dell'imposta di registro, di cui chiederà successivamente il rimborso nella misura sopra indicata. Nel caso di cessazione anticipata della concessione per qualsiasi causa la Ditta Concessionaria avrà diritto a rimborsi solo nella misura in cui gli importi versati all'Agenzia delle Entrate potranno essere recuperati da parte dell'Ente Concedente.
2. In ipotesi di recesso e/o revoca della concessione le spese di registro sono a carico della parte al cui comportamento è imputabile e/o attribuibile la relativa causa.

ART. 13 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono il seguente domicilio:
 - COMUNE DI REGGIO EMILIA, Piazza Prampolini n. 1 - 42121
Reggio Emilia – comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
 - CELLNEX ITALIA S.p.a., Via Cesare Giulio Viola n.c. 43 - 00148
Roma - cellnexitaliaspa@legalmail.it

ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In caso di controversia avente ad oggetto le clausole della presente concessione, le parti nominano d'intesa un arbitro e, in mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto rientreranno ove possibile nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia e/o del TAR se di competenza.

ART. 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che in occasione della stipula ed esecuzione della presente Concessione potranno avere accesso a dati personali dell'altra parte, ivi compresi quelli dei loro rispettivi dipendenti, e si impegnano a effettuare le attività di trattamento, in qualità di Titolari Autonomi del trattamento, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità e con le modalità descritte nelle relative informative sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato "B" per la Ditta Concessionaria e all'Allegato "C" per la Concedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Concessionario


p. CELLNEX ITALIA S.p.A.

Il Concedente

p. COMUNE di Reggio Emilia

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:500





NORD



DETTAGLIO ANTENNE E PARABOLE

SCALA 1:50



ORIENTAMENTO ANTENNE PARABOLE

